



COMUNE
DI SANTA
MARIA
MAGGIORE

ORDINANZA N°01/2023

OGGETTO: PROCESSIONARIA DEL PINO- INTERVENTO NECESSARIO AI FINI DI SICUREZZA.

Il Sindaco

Premesso:

- che lungo via Scarliccio, loc.la Jazza, via Rastellini, via Torino e via Melezzo del territorio comunale di Santa Maria Maggiore entrambe soggette a passaggio pubblico, vi è la presenza di nidi di processionaria su alcuni alberi, tali da mettere a repentaglio in un futuro prossimo la sicurezza dei cittadini.

Valutata:

-con la Polizia Provinciale le modalità di intervento;

Considerato:

-che per legge la processionaria va debellata e la competenza territoriale delle aree pubbliche, demanio compreso, è del Comune;

-Considerata:

-inoltre l'urgenza dell'intervento prima della schiusa dei nidi di processionaria.

Valutato:

-che è compito del Comune, deve farsi carico del costo delle cartucce utilizzate del personale della Polizia Provinciale per eliminare i nidi.

Ritenuto:

-di dover procedere all'impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dal suddetto provvedimento, tramite Economato comunale, a seguito della rendicontazione della Polizia Provinciale

Visto: D.Leg.18.08.2000 n.267 e s.m.i.

Visto: D.Leg. 112 31.03.1998

Visto: D.M.30/10/2007

Visto: R.D. N° 773 18.06.1931 (TULPS)

ORDINA

La rimozione dei nidi di processionaria del pino (*Thaumetopea pityocampa*), attraverso l'intervento della Polizia Provinciale con apposito incarico mediante l'uso delle proprie risorse sul territorio comunale di Santa Maria Maggiore, per l'eliminazione di essi, ai fini di tutelare la sicurezza e sanità pubblica dei cittadini.

informa

che a norma dell'art.3, comma 4, della legge 07/08/1990 N.241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971 n 1034 e successive modifiche e integrazioni [D.Lgs n 104/2010] chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

e dispone

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

Data, 24.01.2023

Il Sindaco



(COTTINI Prof. Claudio)